

COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 RELATIVO ALLA
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

Approvato con Deliberazione C.C. n. ...14... del 13.05.2021

Publicato all'Albo Pretorio dal 25.05.2021 al 09.06.2021

- Art. 1** **Oggetto**
- Art. 2** **Titolare del trattamento**
- Art. 3** **Finalità del trattamento**
- Art. 4** **Responsabile del trattamento - Sub-responsabile - Incaricati**
- Art. 5** **Responsabile della protezione dei dati - D.P.O. “Data protection officer”**
- Art. 6** **Sicurezza del trattamento**
- Art. 7** **Registro delle attività di trattamento e Registro unico dei trattamenti di dati personali**
- Art. 8** **Registro delle categorie di attività di trattamento**
- Art. 9** **Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati - D.P.I.A. “Data protection impact assessment”**
- Art. 10** **Violazione dei dati personali (*data breach*)**
- Art. 11** **Diritto di accesso dell’interessato**
- Art. 12** **Diritto di rettifica dell’interessato**
- Art. 13** **Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)**
- Art. 14** **Diritto di limitazione del trattamento**
- Art. 15** **Notifica ai destinatari di rettifica, cancellazione dei dati personali o di limitazione del trattamento**
- Art. 16** **Diritto di opposizione**
- Art. 17** **Rinvio**
- Art. 18** **Entrata in vigore**

GLOSSARIO DEI TERMINI

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le misure procedurali e le regole specifiche definite per rendere più funzionale ed efficace l'attuazione del G.D.P.R. (*“General Data Protection Regulation”*) Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 (di seguito indicato come *“G.D.P.R.”*), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nell'ambito del Comune di Lascari.

Art. 2 **Titolare del trattamento**

1. Il Comune di Lascari, rappresentato ai fini previsti dal G.D.P.R. dal Sindaco pro tempore, è il Titolare del trattamento (di seguito indicato come *“Titolare”*), automatizzato o non, dei dati personali contenuti e conservati in archivi cartacei e informatici o raccolti in banche dati. Il Sindaco può delegare le relative funzioni a un Dirigente in possesso di adeguate competenze.
2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi da applicare al trattamento dei dati personali raccolti o conservati dal Comune, principi stabiliti dall'articolo 5 del G.D.P.R.:
 - a) liceità, correttezza e trasparenza: il trattamento è lecito solo alle condizioni previste espressamente dall'articolo 6 del G.D.P.R., cioè quando l'interessato ha espresso il proprio consenso informato al trattamento dei propri dati per una o più specifiche finalità, o quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, o ancora quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento, o quando lo stesso è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, ovvero quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento; la trasparenza è anche un diritto dell'interessato, per cui devono essere trasparenti le modalità con cui sono raccolti e utilizzati i dati personali e devono essere facilmente accessibili e comprensibili le informazioni e comunicazioni relative al trattamento (identità del Titolare del trattamento, finalità del trattamento, diritti degli interessati);
 - b) limitazione della finalità (cioè determinazione della finalità, compatibilità di eventuali ulteriori trattamenti rispetto alla finalità iniziale);
 - c) minimizzazione dei dati, cioè loro adeguatezza, pertinenza e riduzione a quanto necessario rispetto al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e trattati;
 - d) esattezza;
 - e) limitazione della conservazione, cioè conservazione dei dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità del loro trattamento;
 - f) integrità e riservatezza.
3. Secondo l'articolo 24 del G.D.P.R., il Titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato in modo conforme a quanto previsto dal G.D.P.R. stesso, e deve essere in grado di dimostrarlo (principio di responsabilizzazione - *“accountability”*). Tali misure sono definite sin dalla fase di progettazione (*“privacy by design”*), così come indicato dall'articolo 25, paragrafo 1, del

G.D.P.R., e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dagli articoli da 15 a 22 del G.D.P.R., nonché per garantire le comunicazioni, di cui ai suddetti articoli, e le informazioni, di cui agli articoli 13 e 14 del G.D.P.R. stesso, occorrenti per il loro esercizio. Tali misure dovranno inoltre, se necessario, essere riesaminate e aggiornate periodicamente. Per il Titolare del trattamento, in base all'articolo 25, paragrafo 2, del G.D.P.R., è altresì necessario adottare misure adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita ("*privacy by default*") solo i dati personali necessari per ciascuna finalità del trattamento, in attuazione del principio di minimizzazione, e siano inaccessibili, sempre per impostazione predefinita, a un numero indefinito di persone senza l'intervento della persona fisica. Gli interventi necessari all'attuazione di tali misure sono considerati e inclusi nella programmazione operativa (DUP), di bilancio e di PEG, previa analisi propedeutica della situazione in essere e tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come pure dei rischi derivanti, che hanno probabilità diverse e di diversa gravità di influire sui diritti e le libertà delle persone fisiche.

4. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:
 - a) le informazioni indicate dall'articolo 13 del G.D.P.R., qualora i dati personali siano stati raccolti presso l'interessato;
 - b) le informazioni indicate dall'articolo 14 del G.D.P.R., qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato.

5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specialmente se prevede l'utilizzo di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare ai sensi dell'articolo 35 del G.D.P.R. una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata come D.P.I.A., "*Data Protection Impact Assessment*"), considerando la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento e tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 9 del presente Regolamento.

6. Il Titolare, inoltre, provvede a:
 - a) designare i Responsabili del trattamento, di cui al successivo articolo 4, nelle persone dei Dirigenti o dei Responsabili apicali titolari di Posizione Organizzativa dei singoli Settori o delle singole Aree in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati e negli archivi esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza;
 - b) nominare il Responsabile della Protezione dei dati (di seguito indicato come D.P.O., "*Data Protection Officer*"), di cui al successivo articolo 5;
 - c) nominare quali Responsabili del trattamento di dati personali i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione comunale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni al Comune in virtù di convenzioni, di contratti o di incarichi professionali o di altri rapporti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse ai compiti istituzionali del Comune stesso;
 - d) predisporre l'elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali dei Settori in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, pubblicandolo in apposita sezione del sito web istituzionale e aggiornandolo periodicamente.

7. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune da enti e organismi regionali o statali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità e i mezzi del necessario

trattamento di dati personali, si realizza la contitolarità di cui all'articolo 26 del G.D.P.R. L'accordo definisce le responsabilità di ciascun titolare in merito all'osservanza degli obblighi in tema di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni all'interessato di cui agli articoli 13 e 14 del G.D.P.R., fermo restando quanto eventualmente stabilito dalla normativa specificatamente applicabile; tale accordo può anche individuare un punto di contatto comune cui gli interessati possano far riferimento.

8. Per contribuire alla corretta applicazione del G.D.P.R. e per dimostrarne il rispetto concreto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento, il Comune favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi di categoria, di cui all'articolo 40 del G.D.P.R., o a sistemi approvati di certificazione della protezione dei dati personali, di cui all'articolo 42 del G.D.P.R.

Art. 3 **Finalità del trattamento**

1. I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Comune per le seguenti finalità:
 - a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti effettuati per:
 - l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, prevalentemente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
 - la gestione dei servizi di anagrafe, di statistica, di stato civile, elettorali e di leva militare;
 - l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza regionale e statale affidate al Comune in base alla legislazione vigente.La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.
 - b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.
 - c) l'esecuzione di un contratto;
 - d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

Art. 4 **Responsabile del trattamento - Sub-responsabile - Incaricati**

1. I Dirigenti o i Responsabili apicali titolari di Posizione Organizzativa vengono designati dal Titolare del trattamento, così come previsto all'articolo 2, comma 6, lettera a) del presente Regolamento, Responsabili del trattamento dei dati personali presenti nelle banche dati o archivi esistenti nel Settore o Area di rispettiva competenza. Il Responsabile deve offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 6 del presente Regolamento volte a garantire che i trattamenti di dati personali siano effettuati in conformità a quanto previsto dal G.D.P.R.
2. La designazione dei Responsabili del trattamento interni al Comune avviene, di norma, mediante provvedimento del Sindaco, nel quale vengono tassativamente disciplinati:

- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di soggetti interessati;
- gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

Tale disciplina può essere contenuta anche in apposita convenzione o contratto da stipularsi fra il Titolare e ciascun Responsabile designato.

3. Il Titolare può avvalersi per il trattamento di dati personali anche sensibili di soggetti pubblici o privati che, in qualità di Responsabili esterni del trattamento, forniscano le garanzie di cui al precedente comma 1, designandoli tramite la stipula di atti giuridici in forma scritta che specifichino la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità del trattamento, gli obblighi e i diritti del Responsabile del trattamento.
4. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'articolo 28, punto 3, del G.D.P.R.; tali atti possono anche utilizzare le clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.
5. Ciascun Responsabile del trattamento di dati personali può nominare dei Sub-responsabili per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Responsabile primario al Titolare.
6. In ogni caso le operazioni di trattamento di dati personali possono essere effettuate solo da dipendenti esplicitamente e formalmente incaricati dal Responsabile del trattamento del Settore di riferimento. Gli Incaricati del trattamento operano sotto la diretta autorità del Responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito e le modalità del trattamento consentito.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati personali risponde dinanzi al Titolare dell'operato del Sub-responsabile e degli Incaricati del proprio Settore anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del Sub-responsabile e degli Incaricati.
8. Il Responsabile del trattamento dei dati personali garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali sia stato adeguatamente e specificatamente formato, abbia ricevuto precise istruzioni, si sia impegnato alla riservatezza o abbia comunque un adeguato obbligo legale di riservatezza.
9. Il Responsabile del trattamento dei dati personali provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dal G.D.P.R. e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, puntualmente specificati per iscritto nel provvedimento di designazione, e in particolare provvede:
 - a) alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
 - b) all'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei trattamenti;
 - c) alla formazione del personale che partecipa alle attività di trattamento dei dati personali e alle connesse attività di controllo;
 - d) alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento, se a ciò delegato dal Titolare;

- e) ad assistere il Titolare nell'effettuazione della Valutazione dell'Impatto sulla protezione dei dati personali (D.P.I.A.) di cui al successivo articolo 9 del presente Regolamento, fornendo allo stesso ogni informazione utile di cui sia in possesso;
- f) a informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali ("*data breach*"), di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento, ai fini della successiva notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 33 del G.D.P.R., nel caso in cui il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati verificatasi possano derivare rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati.

Art. 5

Responsabile della protezione dei dati - D.P.O. "*Data protection officer*"

1. Il Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.), di cui agli articoli 37, 38 e 39 del G.D.P.R., è individuato, fra soggetti rispetto ai quali non sussistano situazioni di conflitto d'interessi col ruolo assegnato:
 - a) nella figura unica di un dipendente di ruolo del Comune di qualifica non inferiore alla categoria D, in possesso di idonee qualità professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati all'interno dell'organizzazione comunale, purché possa svolgere le proprie funzioni in completa autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il Titolare e i Responsabili del Trattamento di dati personali. Il Titolare e i Responsabili del Trattamento di dati personali provvedono affinché il D.P.O. mantenga la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione;
 - b) in alternativa, nella figura unica di un professionista esterno selezionato tramite procedura a evidenza pubblica fra soggetti aventi le medesime qualità professionali di cui alla precedente lettera a), che abbiano maturato approfondita conoscenza del settore e delle strutture organizzative degli enti locali, nonché delle norme e delle procedure amministrative agli stessi applicabili. I compiti attribuiti al D.P.O. sono indicati in un apposito contratto di servizi. Il D.P.O. esterno è tenuto a mantenere la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione, con onere di comunicare detto adempimento al Titolare e ai Responsabili del trattamento.

2. Il D.P.O. è incaricato dei seguenti compiti:
 - a) informare il Titolare e i Responsabili del trattamento di dati personali, nonché gli Incaricati del trattamento, e fornir loro consulenza in merito agli obblighi derivanti dal G.D.P.R. e dalle altre normative concernenti la protezione dei dati personali. In tale ambito il D.P.O. può indicare al Titolare e/o ai Responsabili del trattamento i settori funzionali cui riservare un *audit* (valutazione sistematica) in tema di protezione dei dati personali, le attività di formazione interna necessarie per il personale che tratta i suddetti dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e attenzione in relazione al rischio rilevato;
 - b) monitorare l'osservanza del G.D.P.R. e delle altre normative in materia di protezione dei dati personali, ferme restando le responsabilità del Titolare e dei Responsabili del trattamento. Fanno parte di tale compito la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti effettuati, la loro analisi e verifica in termini di conformità, l'attività di

informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e dei Responsabili del trattamento;

- c) monitorare le attribuzioni delle responsabilità, le attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dai Responsabili del trattamento;
- d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (D.P.I.A.) di cui al successivo articolo 9 del presente Regolamento, e supportarne lo svolgimento. In particolare, il Titolare si consulta con il D.P.O. in merito a:
 - l'opportunità di condurre o meno un D.P.I.A.;
 - la metodologia da adottare nel condurlo;
 - l'opportunità di effettuare il D.P.I.A. con risorse interne oppure esternalizzandolo;
 - quali salvaguardie introdurre, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi dei soggetti interessati;
 - la correttezza o meno con cui è stato effettuato il D.P.I.A. e la conformità al G.D.P.R. delle conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, quali salvaguardie applicare);
- e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per tale Autorità per questioni connesse al trattamento di dati personali, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del G.D.P.R.; effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del D.P.O. viene comunicato dal Titolare e/o da un Responsabile del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali;
- f) curare eventualmente la tenuta dei registri di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente Regolamento;
- g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o un Responsabile del trattamento si assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a conflitti di interessi, l'assenza dei quali è strettamente connessa all'obbligo di indipendenza del D.P.O.

3. Il Titolare e i Responsabili del trattamento assicurano che il D.P.O. sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:

- a) il D.P.O. viene invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Responsabili del trattamento che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;
- b) al D.P.O. devono essere tempestivamente fornite tutte le informazioni necessarie in merito a decisioni che impattano sulla protezione dei dati personali, in modo tale da poter rendere una idonea consulenza, scritta od orale;
- c) il parere del D.P.O. sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati personali è obbligatorio, ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determini condotte difformi da quelle raccomandate dal D.P.O. nel suo parere, è necessario motivare specificatamente tale decisione;
- d) il D.P.O. deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati personali o un altro incidente.

4. Nello svolgimento dei compiti affidatigli, il D.P.O. deve debitamente considerare i rischi inerenti a ciascun trattamento di dati personali, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. A tal fine il D.P.O.:

- a) procede a una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dei dati personali;
- b) definisce un ordine di priorità nell'attività da svolgere, e dunque un piano annuale di attività incentrandolo sulle aree che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati personali, da comunicare al Titolare e ai Responsabili del trattamento.

5. Il D.P.O. dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i compiti attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio del Comune.
6. La figura del D.P.O. è incompatibile con chi determina le finalità o i mezzi del trattamento di dati personali; in particolare, e in relazione alle scelte da operare rispetto alla sua individuazione di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Regolamento, risultano incompatibili con la suddetta figura:
 - a) il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 - b) i Responsabili del trattamento di dati personali;
 - c) qualunque incarico o funzione che comporti la determinazione di finalità o mezzi del trattamento di dati personali.
7. Il Titolare e i Responsabili del trattamento di dati personali forniscono al D.P.O. il supporto e le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali e ai relativi trattamenti. In particolare vengono assicurati al D.P.O.:
 - a) supporto attivo per lo svolgimento dei suoi compiti da parte dei Responsabili del trattamento e della Giunta Comunale, anche in considerazione delle attività necessarie per la protezione dei dati personali nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio, di PEG e di Piano delle performance;
 - b) tempo congruo per l'espletamento dei compiti affidatigli;
 - c) supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede) e strumenti e, ove opportuno, di risorse umane, tramite la costituzione di una Unità organizzativa o di un Gruppo di lavoro interno di riferimento e appoggio;
 - d) comunicazione ufficiale della sua nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno del Comune;
 - e) accesso garantito ai Settori del Comune in modo tale da ottenerne supporto collaborativo e informazioni essenziali.
8. Il D.P.O. opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito a come svolgerli né su come interpretare una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
9. Ferme restando l'indipendenza e l'autonomia nello svolgimento dei suddetti compiti, il D.P.O. riferisce direttamente al Titolare - il Sindaco - o a un suo delegato.
10. Il D.P.O., nel caso in cui rilevi decisioni, o ne venga informato, incompatibili con il G.D.P.R. e con le indicazioni da egli stesso fornite, è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare e ai Responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 6

Sicurezza del trattamento

1. L'adozione di adeguate misure di sicurezza rappresenta lo strumento fondamentale per garantire la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. Il livello di sicurezza è valutato tenuto conto dei rischi insiti nel trattamento (conservazione, trasmissione o altro) di dati personali, rischi rappresentati in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata di dati personali o dall'accesso accidentale o

illegale agli stessi. Un'efficace protezione dei dati personali è perseguita sia al momento di determinare i mezzi del trattamento, e cioè in fase progettuale, sia all'atto stesso del trattamento.

2. Il Comune di Lascari, nella persona del Titolare, e ciascun Responsabile del trattamento di dati personali mettono in atto misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto della situazione di partenza e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche della varia probabilità e gravità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Le misure tecniche e organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi insiti nel trattamento di dati personali prevedono, ai sensi dell'articolo 32 del G.D.P.R.:
 - a) la pseudonimizzazione, la cifratura e la minimizzazione dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati personali;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati e l'accesso ai medesimi in caso di incidente fisico o tecnico;
4. Le misure più specificatamente tecniche di sicurezza che possono essere adottate dai Settori cui sono preposti i Responsabili del trattamento di dati personali sono costituite da:
 - a) sistemi di autenticazione, di autorizzazione, di protezione (antivirus, firewall, anti-intrusione, altro);
 - b) sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza e video-sorveglianza; registrazione degli accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati personali e la possibilità di accedervi.
5. Il Comune di Lascari, nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali, e ciascun Responsabile del trattamento, si obbligano a impartire adeguate istruzioni sull'osservanza delle suddette misure di sicurezza a chiunque agisca e abbia accesso a dati personali per loro conto.
6. I nominativi e i dati di contatto del Titolare, dei Responsabili del trattamento dei dati personali e del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", oltre che nella sezione "*Privacy*" eventualmente presente.
7. Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari per finalità di rilevante interesse pubblico (ex articoli 20 e 22 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.193, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*") di cui al vigente Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30 novembre 2005.

Art. 7

Registro delle attività di trattamento e Registro unico dei trattamenti di dati personali

1. Il Registro delle attività di trattamento, di cui all'articolo 30, paragrafo 1 del G.D.P.R., svolte dal Titolare del trattamento di dati personali include almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e i dati di contatto del Comune, del Sindaco e/o del suo delegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento, dell'eventuale Contitolare del trattamento, del Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.);
 - b) le finalità del trattamento;
 - c) la descrizione sintetica delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
 - d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 - e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
 - f) laddove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
 - g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche e organizzative del trattamento di dati personali adottate, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del G.D.P.R. e all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Il Registro delle attività di trattamento è tenuto dal Titolare, oppure dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento, presso il Comune in forma elettronica o cartacea.
3. Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al D.P.O. il compito di tenere il Registro delle attività di trattamento, ferma restando la responsabilità del suddetto Titolare.
4. Il Titolare del trattamento può decidere di tenere un Registro unico dei trattamenti di dati personali che contenga sia le informazioni di cui al precedente comma 1, sia quelle relative al Registro delle categorie di attività di trattamento di cui al successivo articolo 8, sostituendo entrambe le tipologie di registro con lo schema allegato al presente Regolamento. In tal caso, il Titolare può delegare la sua tenuta a uno dei Responsabili del trattamento di dati personali oppure può decidere di affidare tale compito al D.P.O., ferma restando la responsabilità del suddetto Titolare. Ciascun Responsabile del trattamento di dati personali ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al soggetto preposto alla tenuta del suddetto Registro unico ogni elemento necessario alla sua regolare gestione e al suo aggiornamento.

Art. 8

Registro delle categorie di attività di trattamento

1. Il Registro delle categorie di attività di trattamento tenuto da ciascun Responsabile del trattamento di dati personali, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, reca almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento di dati personali e del D.P.O.;
 - b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione,

- consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altro tipo di operazione condotta su dati personali;
- c) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o una organizzazione internazionale;
 - d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche e organizzative del trattamento di dati personali adottate, di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Il Registro delle categorie di attività di trattamento è tenuto dal Responsabile del trattamento di dati personali presso gli uffici del proprio Settore in forma elettronica o cartacea.
 3. Il Responsabile del trattamento può decidere di affidare al D.P.O. il compito di tenere il suddetto Registro, ferma restando la possibilità di predisporre un unico registro come previsto al punto 4 dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 9
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati -
D.P.I.A. "Data protection impact assessment"

1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, soprattutto se prevede l'utilizzo di nuove tecnologie, presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuarlo, deve procedere ai sensi dell'articolo 35 del G.D.P.R. a una valutazione dell'impatto del trattamento in questione sulla protezione dei dati (D.P.I.A.), prendendo in considerazione la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento stesso. Il D.P.I.A. è pertanto una procedura che permette di rendere conforme alle norme il trattamento di cui sopra e di dimostrare tale conformità.
2. Ai fini di decidere se effettuare o meno un D.P.I.A., si consultano gli elenchi delle tipologie di trattamento soggette o non soggette a valutazione d'impatto, così come redatti e pubblicati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 35, paragrafi da 4 a 6, del G.D.P.R.
3. Il D.P.I.A. è obbligatorio, come previsto dall'articolo 35, paragrafo 3, del G.D.P.R., nei seguenti casi:
 - a) valutazione globale e sistematica di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo significativo sulle suddette persone;
 - b) trattamento su larga scala di dati sensibili o dati giudiziari;
 - c) sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3 e negli elenchi di cui al precedente comma 2, le tipologie di trattamento implicanti un rischio potenzialmente elevato per la protezione dei dati sono le seguenti:
 - a) trattamenti valutativi o di *scoring*, comprese la profilazione e attività predittive, concernenti aspetti del rendimento professionale, della situazione economica, della salute, delle preferenze o degli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, la localizzazione e gli spostamenti dell'interessato;
 - b) decisioni automatizzate che producono effetti giuridici o di analoga natura significativi, ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni che producono effetti giuridici sulla persona fisica interessata o che comunque incidono in modo analogamente significativo

sulla suddetta persona (per esempio un trattamento che comporti l'esclusione da determinati benefici);

- c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti finalizzati a osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;
- d) trattamenti di dati sensibili, ossia delle categorie particolari di dati personali indicate dall'articolo 9 del G.D.P.R. (per esempio informazioni sulle opinioni politiche, dati relativi a condanne penali, cartelle cliniche dei pazienti);
- e) trattamenti di dati su larga scala, definiti come tali tenendo conto:
 - della quantità di soggetti interessati al trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento;
 - del volume dei dati e/o dell'ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
 - della durata o persistenza dell'attività di trattamento;
 - dell'ambito geografico dell'attività di trattamento;
- f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato;
- g) dati personali relativi a interessati vulnerabili, definendo come tale l'interessato particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa individuare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come a esempio i dipendenti del Comune, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani e minori;
- h) utilizzo di procedure innovative o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative;
- i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto (a esempio lo *screening* dei clienti di una banca, attraverso i dati registrati di una centrale rischi, al fine di stabilire se ammetterli o meno a un finanziamento)

Nel caso in cui un trattamento corrisponda ad almeno due delle tipologie sopra indicate, in via generale è necessario effettuare un D.P.I.A., salvo che il Titolare ritenga motivatamente che tale trattamento non possa comunque presentare un rischio elevato. Viceversa, il Titolare può motivatamente ritenere di sottoporre a D.P.I.A. un determinato trattamento anche se esso corrisponde a una sola delle tipologie sopra evidenziate.

4. Il Titolare garantisce l'effettuazione del D.P.I.A. e ne è responsabile. Il Titolare può affidare la conduzione materiale del D.P.I.A. a un altro soggetto, interno o esterno al Comune. Il Titolare deve consultarsi con il D.P.O. anche per assumere la decisione se effettuare o meno un D.P.I.A.; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito del D.P.I.A. Il D.P.O. ha il compito di monitorare lo svolgimento del D.P.I.A. I Responsabili del trattamento dei dati personali devono assistere il Titolare nella conduzione del D.P.I.A. fornendo ogni informazione necessaria. Il Responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'unità organizzativa competente per i suddetti sistemi forniscono analogamente supporto al Titolare per lo svolgimento del D.P.I.A.
5. Il D.P.O. può proporre l'effettuazione di un D.P.I.A. per uno specifico trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, di definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale. Il Responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'unità organizzativa competente per i suddetti sistemi possono proporre di effettuare un D.P.I.A. per uno specifico trattamento con riguardo alle esigenze di sicurezza e operative.

6. Il D.P.I.A. non è necessario nei seguenti casi:
- a) quando il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del G.D.P.R.;
 - b) quando la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un altro trattamento per il quale è già stato condotto un D.P.I.A.. In questo caso si possono utilizzare i risultati del D.P.I.A. effettuato per il trattamento analogo;
 - c) quando il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante per la protezione dei dati personali prima del maggio 2018 e le sue specifiche caratteristiche non hanno subito modifiche;
 - d) quando un trattamento trova la propria base di legittimazione nella legislazione vigente che lo disciplina in specifico, ed è già stato effettuato un D.P.I.A. al momento della definizione della suddetta base giuridica.

Non è necessario effettuare un D.P.I.A. per quei trattamenti che siano già stati oggetto di verifica preliminare, oltre che da parte del Garante per la protezione dei dati personali, anche da parte del D.P.O. e che proseguano con le stesse modalità già oggetto della suddetta verifica. In tal senso le autorizzazioni rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate.

7. Il D.P.I.A. viene effettuato prima di procedere al trattamento dei dati personali attraverso i seguenti processi:
- a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità dei trattamenti tenendo conto dell'osservanza di codici di condotta approvati. Vengono altresì forniti:
 - i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi;
 - una descrizione funzionale del trattamento;
 - l'indicazione degli strumenti e soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);
 - b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:
 - dell'esplicitazione e legittimità delle specifiche finalità;
 - della liceità del trattamento;
 - dell'adeguatezza, pertinenza e limitazione dei dati a quanto necessario;
 - della limitazione del periodo di conservazione;
 - delle informazioni fornite agli interessati;
 - del diritto di accesso ai dati di cui all'articolo 11 del presente Regolamento ;
 - del diritto di rettifica e cancellazione, di limitazione del, e opposizione al, trattamento, di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 16 del presente Regolamento;
 - dei rapporti con i Responsabili del trattamento;
 - delle garanzie di sicurezza nel caso di trasferimenti internazionali di dati;
 - degli esiti della consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali di cui al successivo comma 9;
 - c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, e delle specifiche probabilità e gravità dei rischi rilevati. L'origine, la natura, la probabilità e la gravità dei rischi, o di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche non autorizzate, indisponibilità dei dati), devono essere individuate dal punto di vista degli interessati;
 - d) individuazione delle misure necessarie per affrontare e attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento a quanto previsto dal G.D.P.R., tenuto conto dei diritti degli interessati.

8. Prima di procedere a un trattamento di dati personali e per tener conto dei diritti degli interessati, il Titolare, tramite i Responsabili del trattamento, può raccogliere le opinioni degli interessati stessi e dei loro rappresentanti, qualora gli stessi possano essere individuati preventivamente. La mancata consultazione è specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme rispetto all'opinione espressa dagli interessati.
9. Il Titolare ricorre alla consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, del G.D.P.R., prima di procedere al trattamento se gli esiti del D.P.I.A. effettuato indicano il sussistere di un rischio residuale elevato in assenza di misure adottate per attenuarlo. Il Titolare consulta il Garante anche nei casi in cui la legislazione vigente stabilisce l'obbligo di consultare la medesima Autorità e/o di ottenerne l'autorizzazione preventiva nel caso di trattamenti svolti per finalità di pubblico interesse, fra cui i trattamenti relativi alla protezione sociale e alla sanità pubblica.
10. L'effettuazione del D.P.I.A., con eventuale riesame delle valutazioni già condotte, è obbligatoria anche per i trattamenti in corso che presentino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari rispetto alla natura, all'ambito, al contesto e alle finalità del trattamento in questione.
11. Sul sito web istituzionale del Comune, eventualmente nell'apposita sezione "*Privacy*" di cui all'articolo 6, comma 7, del presente Regolamento, può essere pubblicata una sintesi dei principali esiti del processo di Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati oppure una semplice dichiarazione relativa all'effettuazione del D.P.I.A.

Art. 10

Violazione dei dati personali (*data breach*)

1. Per violazione dei dati personali ("*data breach*") si intende una violazione dei sistemi di sicurezza che comporta accidentalmente o intenzionalmente e in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati personali o l'accesso non autorizzato ai medesimi dati, trasmessi, conservati o comunque trattati dal Comune.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati verificatasi possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede ai sensi dell'articolo 33 del G.D.P.R. a notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali. La notifica dovrà essere effettuata entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione, e comunque senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile del trattamento interessato una volta venuto a conoscenza della violazione è obbligato a sua volta a informare senza ingiustificato ritardo il Titolare.
3. I principali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate conseguenti a una violazione dei dati personali che le riguardano, secondo quanto indicato dal Considerando n. 85 (C85) del G.D.P.R., sono rappresentati da danni fisici, materiali o immateriali quali:
 - a) la perdita del controllo dei dati personali;
 - b) la limitazione dei diritti, la discriminazione;
 - c) il furto o l'usurpazione di identità;
 - d) perdite finanziarie;
 - e) la decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione;
 - f) il pregiudizio alla reputazione;

- g) la perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari);
 - h) qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata.
4. Il Titolare, se ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata sia elevato, deve darne comunicazione a questi ultimi senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro allo scopo di far comprendere loro la natura della violazione occorsa dei dati personali che li riguardano. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati “*elevati*” quando la violazione può, a titolo esemplificativo:
- a) coinvolgere un quantitativo rilevante di dati personali e/o di persone fisiche interessate;
 - b) riguardare le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del G.D.P.R.;
 - c) comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (dati di localizzazione, finanziari, relativi ad abitudini e preferenze);
 - d) comportare danni imminenti e con un’elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
 - e) riguardare i dati personali di soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (utenti deboli, minori, soggetti indagati).
- La comunicazione agli interessati non è richiesta se:
- a) il Titolare del trattamento ha messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate di protezione applicate ai dati oggetto di violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili ai non autorizzati, quali la cifratura;
 - b) il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
 - c) la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, e in tal caso il Titolare procederà a una comunicazione pubblica.
5. La notifica al Garante per la protezione dei dati personali di cui al precedente comma 2 e la comunicazione agli interessati di cui al precedente comma 4 devono avere il contenuto minimo di informazioni previsto dall’art. 33 del G.D.P.R.
6. Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate al Garante per la protezione dei dati personali, nonché le circostanze in cui si sono verificate, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio.
- Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura in quanto può essere richiesta dal Garante al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del G.D.P.R.

Art. 11

Diritto di accesso dell’interessato

- 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso a tali dati e alle informazioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1, del G.D.P.R. e secondo quanto indicato nei relativi Considerando 63 e 64 (C63 e C64).
- 2. Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato se esistano garanzie adeguate in merito al trasferimento dei dati ai sensi dell’articolo 46 del G.D.P.R.

3. L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 12

Diritto di rettifica dell'interessato

1. Ai sensi dell'articolo 16 del G.D.P.R., l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica di dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti.

Art. 13

Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)

1. Ai sensi dell'articolo 17 del G.D.P.R., l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, qualora sussista almeno uno dei seguenti motivi:
 - a) se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità della loro raccolta o del loro trattamento;
 - b) se l'interessato revoca il consenso, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del G.D.P.R., su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento stesso;
 - c) se l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del G.D.P.R. e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, o se l'interessato vi si oppone ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del G.D.P.R.;
 - d) se il trattamento di dati personali è illecito;
 - e) se i dati personali devono essere cancellati in adempimento di un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione Europea o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento.
2. Il Titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del precedente comma, a cancellarli, adotta le misure anche tecniche, che siano ragionevoli in termini di tecnologie disponibili e di costi di attuazione, per informare altri Titolari di trattamento della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. Il diritto alla cancellazione dei dati personali non si applica:
 - a) quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'esercizio del diritto di cronaca e di informazione;
 - b) quando il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere a obblighi legali, o per eseguire un compito di interesse pubblico o relativo all'esercizio di pubblici poteri;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
 - d) quando l'archiviazione dei dati riveste un interesse pubblico, per la ricerca scientifica o storica o a fini statistici, secondo quanto previsto dall'articolo 89 del G.D.P.R.;
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Art. 14

Diritto di limitazione del trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento stesso:
 - a) quando l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali che lo riguardano; la limitazione del trattamento dura in tal caso il periodo necessario al Titolare per verificare quanto contestato;
 - b) quando il trattamento è illecito ma l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano e chiede invece che ne venga limitato l'utilizzo;
 - c) quando il Titolare del trattamento non avrebbe più bisogno ai fini del trattamento stesso dei dati personali, ma questi ultimi sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) quando l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21 del G.D.P.R. e del successivo articolo 16 del presente Regolamento, ma è necessario attendere che si verifichi l'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. In caso di limitazione del trattamento, i dati personali vengono trattati, salvo che per la conservazione, solo con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica, o per motivi di interesse pubblico rilevante.
3. Il Titolare del trattamento informa l'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento della revoca della suddetta limitazione prima che venga attuata.

Art. 15

Notifica ai destinatari di rettifica, cancellazione dei dati personali o di limitazione del trattamento

1. Il Titolare del trattamento comunica ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 del presente Regolamento, salvo che ciò risulti impossibile o sproporzionatamente gravoso. L'interessato può richiedere e ottenere dal Titolare del trattamento l'elenco dei suddetti destinatari.

Art. 16

Diritto di opposizione

1. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del G.D.P.R., l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del G.D.P.R.. Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri il sussistere di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui diritti e le libertà dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Il diritto di opposizione deve essere portato a conoscenza dell'interessato ed è presentato esplicitamente, e separatamente da qualsiasi altra informazione, al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

Art. 17
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del G.D.P.R. e di tutte le sue norme attuative vigenti.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

GLOSSARIO DEI TERMINI

Dato personale

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“*interessato*”). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, paragrafo 1, del G.D.P.R.; Considerando 26, 27 e 30).

Dato sensibile

Qualsiasi informazione inerente l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la salute fisica o mentale (compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria), la vita o l’orientamento sessuali di una persona fisica; dati genetici e biometrici; dati relativi a condanne penali.

Dati genetici: dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o sulla sua salute, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona in questione.

Dati biometrici: dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi a caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici.

Categorie di dati personali

Dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), situazione familiare, immagini, elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale.

Dati inerenti lo stile di vita

Situazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale

Dati di connessione: indirizzo IP, login, altro

Dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.

Trattamento

Qualsiasi operazione, o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, paragrafo 2 del G.D.P.R.).

Categorie di trattamento

Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.

Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti della suddetta persona.

Pseudonimizzazione: il trattamento di dati personali condotto in modo tale che tali dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che queste ultime siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Finalità del trattamento

Attuazione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri: funzioni amministrative inerenti il territorio e la popolazione, nei settori organici dei servizi alla persona, alla comunità, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico; gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica; esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate al Comune.

Adempimento di un obbligo legale cui il Comune è soggetto.

Esecuzione di un contratto con i soggetti interessati.

Altre specifiche e diverse finalità.

Titolare del trattamento

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica (ad esempio il Comune) che singolarmente o insieme ad altri determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, paragrafo 7 del G.D.P.R.; Considerando 74).

Responsabile del trattamento

La persona fisica o giuridica, il Dirigente o Responsabile titolare di Posizione Organizzativa che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento (art. 4, paragrafo 8 del G.D.P.R.).

Sub-responsabile - Incaricato del trattamento

Il dipendente di una determinata articolazione organizzativa del Comune incaricato dal competente Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare del trattamento.

Categorie di destinatari del trattamento

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceva comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri non sono peraltro considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte delle suddette autorità pubbliche è

conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.

Categorie di interessati del trattamento

Cittadini residenti; minori di anni 16; elettori; contribuenti; utenti; partecipanti al procedimento amministrativo; dipendenti; amministratori; fornitori.

Registri delle attività di trattamento

Elenchi dei trattamenti di dati personali in formato cartaceo o elettronico tenuti dal Titolare e dai Responsabili del trattamento secondo le rispettive competenze.

Responsabile per la protezione dei dati (D.P.O. - *Data Protection Officer*)

Il dipendente del Comune, il professionista privato o l'impresa esterni incaricati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati personali

Misure tecniche e organizzative

Pseudonimizzazione; minimizzazione; cifratura; misure specifiche per assicurare con continuità la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; procedure specifiche per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia dei metodi e strumenti di protezione e garanzia della sicurezza del trattamento; altre misure specifiche adottate per un determinato trattamento.

Sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus, firewall, anti-intrusione) adottati per un determinato trattamento o in generale.

Misure anti-incendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con video-sorveglianza; registrazione degli accessi; dotazione di serrature per porte, armadi e contenitori; sistemi di copiatura e conservazione degli archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico, adottate per un determinato trattamento o in generale.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (D.P.I.A. - "*Data Protection Impact Assessment*")

Procedura finalizzata ad analizzare il trattamento di dati personali, valutarne necessità e proporzionalità e facilitare la gestione dei rischi correlati per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate.

Garante per la protezione dei dati personali

Autorità amministrativa pubblica di controllo indipendente istituita dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 675.
